

Sipari di sicurezza dei teatri

La scena é indubbiamente l'area di maggior rischio di un teatro in quanto le probabilità che si verifichi un incendio sono elevate per la presenza delle varie attrezzature e dei materiali .

Tra le misure di protezione della scena l'installazione del sipario di sicurezza è stata fin da tempi abbastanza remoti un importante provvedimento per separarla dalla sala .



Il decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" (nel S.O. alla G.U. n° 149 del 12 settembre 1996) prevede , come è noto , per il boccascena dei teatri , con capienza superiore a 1000 spettatori , un sipario metallico di sicurezza resistente al fuoco REI 60 , a intervento automatico in caso di incendio , integrato da un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale.

Questa regola tecnica , quindi , esclude dall'obbligo del sipario di sicurezza i teatri di capienza inferiore a 1000 posti e sceglie il criterio del comportamento umano nelle situazioni di emergenza come fattore fondamentale .

Non essendo possibile effettuare prove in scala reale per verificare se il sipario tagliafuoco possiede effettivamente una resistenza al fuoco di 60 minuti tramite la ricerca effettuata presso il Centro Studi ed Esperienze e gli studi condotti dall'Ispettorato alle Attività ed alle Normative Speciali di Prevenzione Incendi è stata elaborata una norma tecnica finalizzata al rilascio per il sipario del “benestare alla singola installazione” , che è un atto del tutto analogo all'omologazione di una porta resistente al fuoco .



figura 2 - SIPARIO DI SICUREZZA DEL TEATRO SOCIALE DI TRENTO

Per ottenere il benestare il produttore del sipario deve percorrere una procedura tecnico – amministrativa che è stata resa obbligatoria dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2000 “Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni” (nella G.U. n°55 del 7 marzo 2000).

Per ottenere il “benestare alla singola installazione” il fabbricante deve prima ottenere il parere tecnico di resistenza al fuoco presentando al Centro Studi ed Esperienze di Capannelle - Roma apposita istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione tecnica :

1. relazione descrittiva del sipario e di tutte le sue componenti.
2. elaborati grafici dettagliati.
3. Rapporto della prova di resistenza al fuoco secondo la norma UNI-VVF 9723 nelle massime dimensioni compatibili con l'apertura del forno su un

modello che dovrà essere stato preventivamente approvato dal Centro Studi ed Esperienze . In accordo alle procedure previste il certificato della prova dovrà garantire un extra - tempo minimo di 30 minuti .

4. descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al fuoco del sipario.
5. valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco del sipario basata anche su eventuali relazioni di calcolo.

Si sottolinea che questa documentazione costituisce in pratica uno strumento assimilabile a quello analogo del “Fascicolo tecnico” previsto per l'applicazione della “direttiva macchine” che come è noto prevede la marcatura CE dei portoni scorrevoli e girevoli di grandi dimensioni ed é in linea con i principi generali informativi del sistema di conformità e di qualificazione dei prodotti in ambito comunitario.

Inoltre tale documentazione è la descrizione completa, supportata graficamente, della qualificazione progettuale e della tecnologia costruttiva del sipario, in *conformità* al prototipo omologato e con la *garanzia* , impegnativa per il produttore , che assicuri una resistenza al fuoco non inferiore a quella del prototipo stesso.

La sua funzione è, al contempo, di: *giustificazione tecnica* costruttiva, di *qualifica funzionale* del prodotto e di *riferimento probante* per il controllo, sia in verifica che in un eventuale contraddittorio.

Il produttore se ne deve far carico, e deve conservare la documentazione quale prova contestuale in caso di controlli e la prevista sua dichiarazione di conformità circa le caratteristiche del sipario e degli accorgimenti tecnici adottati non può che essere tratta da quella.

Sulla base del favorevole parere tecnico il produttore ottiene , infine , il rilascio del “*benestare alla singola installazione*” presentando un'apposita al Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi.